

DELIBERA DI GIUNTA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO CHE IL COMUNE DEVE ESIGERE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE, O DI SCIoglIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che l'articolo 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014- convertito con modifiche dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - ha disposto la possibilità per i coniugi di concludere dinanzi al Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, un accordo per la separazione personale, oppure per lo scioglimento, o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre alla possibilità di modificare le condizioni di separazione o di divorzio;
- CONSIDERATO che al sesto comma del succitato articolo 12 viene disposto che alla Tabella D), allegata alla legge 8.6.1962, n. 604 (Legge sul bollo) venga inserito, dopo il punto 11 delle norme speciali, il punto 11-bis) , che così prevede: "Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.";
- RILEVATO che l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio è pari ad EURO 16,00;
- RITENUTO, pertanto, di dover fissare l'importo del diritto fisso previsto dal sesto comma dell'articolo 12 del D.L. 132/2014 nella misura massima consentita, e cioè di Euro 16.00, considerato l'impegno e la mole di lavoro dell'ufficiale di stato civile nel predisporre gli adempimenti per concludere l'accordo;

DELIBERA

- 1 - Di fissare l'importo del diritto fisso da esigere da parte del comune all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile, di cui all'articolo 12 del D.L. 132/2014 (come convertito con modifiche dalla legge 162/2014) nella misura di Euro 16.00, corrispondente alla misura massima consentita corrispondente all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

2 - Di stabilire che il versamento della somma da parte degli interessati debba avvenire con versamento sul conto corrente della Tesoreria comunale, - codice IBAN

3 - Di dare atto che le somme di cui al punto 1 vengano introitate al seguente capitolo del bilancio comunale